

# Polizza Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato, del Commercialista - Ragioniere e Perito commerciale, del Consulente del lavoro, dell'Amministratore di stabili condominiali e delle professioni non normate

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Pro

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.** Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: [www.zurich.it](http://www.zurich.it) - Indirizzo PEC: [zurich.insurance.plc@pec.zurich.it](mailto:zurich.insurance.plc@pec.zurich.it).

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFRCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFRCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### ESTENSIONI

#### Garanzia "Incendio e danni alla proprietà"

- Atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati.
- Sovraccarico di neve.
- Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, compresi i danni da bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso.
- Acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
- Rischio locativo: sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito.
- Ricorso terzi e/o locatari: sono indennizzate (i) le somme che l'assicurato sia tenuto a versare per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile nei termini degli "Eventi coperti" indicati in polizza; (ii) danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- Rottura lastre: è assicurato l'Indennizzo per le rotture di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del fabbricato e/o delle parti di fabbricato di uso comune.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Spese di demolizione e sgombero</u>: sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.</li> <li>• <u>Spese di ricerca e ripristino</u>: qualora sia assicurato il fabbricato in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate.</li> <li>• <u>Indennità aggiuntiva</u>: all'assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria indicata in polizza per le partite "Fabbricato", "Rischio locativo e Contenuto".</li> <li>• <u>Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione</u>: sono indennizzati i danni agli strumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/ riparazione presso terzi nel territorio italiano oppure nella propria abitazione (dimora abituale), anche se il fabbricato sia costruito e coperto con materiali combustibili.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Garanzia "Furto"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.</li> <li>• Furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.</li> <li>• Furto commesso con scalata cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.</li> <li>• Rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.</li> <li>• Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina: (i) al contenuto; (ii) ai locali ed ai relativi serramenti. Sono inoltre compresi sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a furto, tentato furto, rapina.</li> <li>• Furto commesso dagli addetti ai lavori di pulizia in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga.</li> <li>• Furto commesso: (i) quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24), le vetrine fisse e le porte vetrate; (ii) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; (iii) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti allo Studio professionale.</li> <li>• Furto commesso dai dipendenti fuori dalle ore di lavoro.</li> <li>• Furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni, atti, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici.</li> <li>• Furto con destrezza, commesso cioè con speciale abilità eludendo l'attenzione del derubato, di tutto quanto pertinente all'attività, compresi valori ed effetti personali di proprietà dell'assicurato, dei suoi dipendenti, clienti, fornitori o visitatori, avvenuto all'interno dei locali dello Studio professionale, durante le ore di apertura al pubblico.</li> <li>• Le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti gli enti assicurati.</li> <li>• <u>Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione</u>: sono indennizzati i danni agli strumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/riparazione presso terzi nel Territorio italiano oppure nella propria abitazione (dimora abituale).</li> <li>• <u>Indennità aggiuntiva</u>: è indennizzata una somma forfettaria sino al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di Polizza, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: (i) onorari del perito scelto all'assicurato in base a quanto previsto alla voce "Procedura per la valutazione del danno" del capitolo "In caso di Sinistro" Incendio/Furto; (ii) costi sostenuti per la documentazione del danno; (iii) potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione danneggiati; (iv) altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Garanzia "Responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni nei quali si svolge l'attività, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.</li> <li>• Rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.</li> <li>• I danni derivanti da spargimento di acqua.</li> <li>• I danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria.</li> <li>• Rischio derivante dall'esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva dello Studio o ufficio.</li> <li>• I danni arrecati ai veicoli di terzi e/o dei dipendenti.</li> <li>• I danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dello Studio o ufficio.</li> <li>• I danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Garanzia “Responsabilità civile professionale dell’avvocato”</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e ss. del codice civile, purché connessi alla propria attività professionale.</li> <li>• I rischi derivanti dall’attività peritale e di consulenza inerenti il proprio ambito professionale.</li> <li>• L’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale competenti all’assicurato, nei modi e nei tempi previsti dall’ordinamento professionale, relativi ad incarichi affidati dall’autorità giudiziaria.</li> <li>• I rischi derivanti dalle funzioni di arbitro rituale o irrituale.</li> <li>• L’attività di avvocato relativamente alle procedure di vendita all’asta di beni mobili e immobili, così come previsto dalla legge 80/2005.</li> <li>• I rischi derivanti dallo svolgimento della funzione di revisore di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.</li> <li>• I danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l’esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; limitatamente alle somme di denaro, titoli e valori, la garanzia si intende prestata nell’ambito di un sottolimito pari ad € 100.000; resta fermo che la responsabilità civile professionale derivante dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi è coperta nell’ambito del massimale indicato sulla scheda di polizza.</li> <li>• I rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di amministratore di stabili condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione; i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere, ex art. 2232 del Codice Civile.</li> <li>• La responsabilità derivante all’assicurato per fatto di collaboratori e sostituti, restando comunque esclusa la copertura della responsabilità professionale degli stessi, e fermo il diritto di surrogazione della compagnia nei confronti del responsabile.</li> <li>• Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’assicurato per errori imputabili all’assicurato stesso.</li> <li>• Gli incarichi conferiti all’assicurato da enti pubblici nella qualità di legale rappresentante degli enti medesimi per giudizi, procedimenti e ricorsi di qualsivoglia grado innanzi al giudice civile, penale e amministrativo, incluso il ricorso gerarchico.</li> <li>• I danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi della normativa applicabile, purché conseguenti a fatti involontari.</li> <li>• Gli incarichi conferiti all’assicurato limitatamente alle attività professionali in copertura quando sia abilitato ad operare nella Repubblica di San Marino. Tutti i riferimenti presenti in polizza a leggi e normative italiane che regolano la professione assicurata si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti leggi e normative vigenti che regolano la medesima professione nella Repubblica di San Marino.</li> <li>• L’attività di membro di organismi di vigilanza ai sensi dell’art 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 231/2001.</li> <li>• La responsabilità civile derivante all’assicurato dall’attività di mediazione, purché svolta nei limiti di quanto disposto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e relativo DL n. 69/2013 e successive modifiche e integrazioni, a condizione che l’assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.</li> <li>• L’attività di responsabile della protezione dei dati – “Data Protection Officer” ai sensi della normativa applicabile.</li> <li>• La responsabilità in solido ex art. 1292 c.c., fatto salvo il diritto di regresso della Compagnia nei confronti dei soggetti individuati quali corresponsabili e/o obbligati dell’assicurato.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Garanzia “Responsabilità civile professionale dell’amministratore di stabili condominiali”</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e ss. del Codice Civile, purché connessa alla propria attività professionale.</li> <li>• I danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti.</li> <li>• La responsabilità civile imputabile all’assicurato quale committente di lavori previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l’assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, come stabilito dal citato Decreto Legislativo.</li> <li>• I danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l’esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; limitatamente alle somme di denaro, titoli e valori, la garanzia si intende prestata nell’ambito di un sottolimito pari ad € 100.000.</li> <li>• I danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere, ex art. 2232 del codice civile.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso.</li> <li>• I danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi della normativa applicabile, purché conseguenti a fatti involontari.</li> <li>• Gli incarichi conferiti all'assicurato limitatamente alle attività professionali in copertura quando sia abilitato ad operare nella Repubblica di San Marino. Tutti i riferimenti presenti in polizza a leggi e normative italiane che regolano la professione assicurata si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti leggi e normative vigenti che regolano la medesima professione nella Repubblica di San Marino.</li> </ul>
<p align="center"><b>Garanzia "Responsabilità civile professionale del commercialista – ragioniere e perito commerciale"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e ss. del Codice Civile, purché connessi alla propria attività professionale.</li> <li>• I rischi derivanti dall'attività peritale e di consulenza inerenti il proprio ambito professionale.</li> <li>• L'espletamento di consulenza e assistenza fiscale, ivi compresa la rappresentanza e assistenza del contribuente di fronte alla commissioni tributarie.</li> <li>• L'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento professionale, relativi ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, di G.O.A. (Giudice Onorario aggiunto), G.O.T. (Giudice Onorario del Tribunale) e V.P.O. (Vice Procuratore Onorario) svolte ai sensi delle leggi e/o regolamenti che le disciplinano.</li> <li>• I rischi derivanti dalle funzioni di arbitro rituale o irrituale.</li> <li>• I rischi derivanti dallo svolgimento della funzione di revisore di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.</li> <li>• I danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; limitatamente alle somme di danaro, titoli e valori, la garanzia si intende prestata nell'ambito di un sottolimito pari ad € 100.000.</li> <li>• I rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.</li> <li>• I danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere, ex art. 2232 del codice civile.</li> <li>• Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso.</li> <li>• Gli incarichi conferiti all'assicurato da enti pubblici nella qualità di legale rappresentante degli enti medesimi per giudizi, procedimenti e ricorsi di qualsivoglia grado innanzi al giudice civile, penale e amministrativo, incluso il ricorso gerarchico.</li> <li>• I danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi della normativa applicabile, purché conseguenti a fatti involontari.</li> <li>• Gli incarichi conferiti all'assicurato limitatamente alle attività professionali in copertura quando sia abilitato ad operare nella Repubblica di San Marino. Tutti i riferimenti presenti in polizza a leggi e normative italiane che regolano la professione assicurata si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti leggi e normative vigenti che regolano la medesima professione nella Repubblica di San Marino.</li> <li>• L'attività di membro di Organismi di Vigilanza ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 231/2001.</li> <li>• L'attività di responsabile della protezione dei dati – "Data Protection Officer" ai sensi della normativa applicabile.</li> </ul>
<p align="center"><b>Garanzia "Responsabilità civile professionale del consulente del lavoro"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e ss. del Codice Civile, purché connessa alla propria attività professionale.</li> <li>• I rischi derivanti dall'attività peritale e di consulenza inerenti il proprio ambito professionale.</li> <li>• L'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento professionale, relativi ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, intendendosi tra questi anche l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di</li> </ul>

	<p>liquidazione coatta amministrativa, di Commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, di G.O.A. (Giudice Onorario aggiunto), G.O.T. (Giudice Onorario del Tribunale) e V.P.O. (Vice Procuratore Onorario) svolte ai sensi delle leggi e/o regolamenti che le disciplinano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I rischi derivanti dalle funzioni di arbitro rituale o irrituale.</li> <li>• I rischi derivanti dallo svolgimento della funzione di revisore di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, ove il professionista sia in possesso dei requisiti di legge.</li> <li>• I danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; limitatamente alle somme di denaro, titoli e valori, la garanzia si intende prestata nell'ambito di un sottolimito pari ad € 100.000.</li> <li>• I rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.</li> <li>• I danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere, ex art. 2232 del Codice Civile.</li> <li>• Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso.</li> <li>• Gli incarichi conferiti all'assicurato da enti pubblici nella qualità di legale rappresentante degli enti medesimi per giudizi, procedimenti e ricorsi di qualsivoglia grado innanzi al giudice civile, penale e amministrativo, incluso il ricorso gerarchico.</li> <li>• I danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi della normativa applicabile, purché conseguenti a fatti involontari.</li> <li>• Gli incarichi conferiti all'assicurato limitatamente alle attività professionali in copertura quando sia abilitato ad operare nella Repubblica di San Marino. Tutti i riferimenti presenti in polizza a leggi e normative italiane che regolano la professione assicurata si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti leggi e normative vigenti che regolano la medesima professione nella Repubblica di San Marino.</li> <li>• L'attività di membro di Organismi di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 231/2001.</li> <li>• L'attività di responsabile della protezione dei dati – "Data Protection Officer" ai sensi della normativa applicabile.</li> </ul>
<p><b>Garanzia "Responsabilità civile professionale delle professioni non normate"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; limitatamente alle somme di denaro, titoli e valori, la garanzia si intende prestata nell'ambito di un sottolimito pari ad € 100.000.</li> <li>• Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso.</li> <li>• I danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi della normativa applicabile, purché conseguenti a fatti involontari.</li> <li>• Gli incarichi conferiti all'assicurato limitatamente alle attività professionali in copertura quando sia abilitato ad operare nella Repubblica di San Marino. Tutti i riferimenti presenti in polizza a leggi e normative italiane che regolano la professione assicurata si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti leggi e normative vigenti che regolano la medesima professione nella Repubblica di San Marino.</li> </ul>
<p><b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b></p>	
<p><b>GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b></p>	
<p><u>Con riferimento alla garanzia "incendio e danni alla proprietà</u></p> <p><b>Elettronica – rischio statico e impiego mobile:</b> è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati agli strumenti professionali posti nei locali dello studio indicato, <b>sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata</b>, arrecati da: imperizia, negligenza, errata manipolazione, corto circuito, variazione di corrente, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria, sabotaggio dei dipendenti, infiltrazione di acqua, rottura di fognature, alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è altresì assicurato il danno ai sistemi di elaborazione dati e/o nastri sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata;</li> <li>• limitatamente agli elaboratori elettronici, sono ricompresi nella copertura i programmi operativi rientranti nella somma assicurata.</li> </ul>	

**Buona fede:** le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del contraente/assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso.

**Dolo e colpa grave:** i danni derivanti dagli "Eventi coperti" vengono indennizzati anche se causati: (i) da colpa grave del contraente o dell'assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui il contraente o l'assicurato deve rispondere; (iii) da dolo dei dipendenti del contraente e/o dell'assicurato.

**Rinuncia al diritto di surrogazione:** Zurich rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

#### Con riferimento alla garanzia "furto"

#### **Portavalori e strumenti professionali**

Sono assicurati i "Valori" e gli "Strumenti professionali" contro:

- il furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano gli enti assicurati;
- il furto strappando di mano o di dosso gli enti assicurati (scippo);
- la rapina;

commessi sulla persona dell'assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga mentre, nello svolgimento della loro attività professionale, detengano gli enti assicurati e avvenuti: (i) all'esterno dei locali dello Studio professionale; (ii) entro i confini del territorio dei Paesi europei.

#### Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile professionale dell'avvocato"

**Estensione in caso di cessazione dell'attività:** in caso di cessazione definitiva dell'attività da parte dell'assicurato/contraente, intervenuta durante il periodo di assicurazione, l'assicurato/contraente e/o i suoi aventi causa hanno diritto all'estensione della garanzia per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate a Zurich ai sensi di polizza successivamente alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti colposi verificatisi prima della cessazione dell'attività e durante il periodo oggetto di copertura ai sensi della presente polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata a fronte del pagamento del premio addizionale indicato in polizza.

**"Funzione di amministratore sindaco o revisore di società o altri enti esterni":** a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni del DIP, la garanzia RC professionale dell'avvocato copre anche i danni patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza di un comportamento colposo posto in essere dall'assicurato nell'esercizio delle funzioni di sindaco o amministratore o dell'attività di controllo, revisore contabile, svolte esclusivamente nei consigli di amministrazione o collegi sindacali o per conto delle società o enti esterni indicati nell'allegato di polizza.

**"Attestatore":** a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni del DIP, la garanzia RC professionale vale anche per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un comportamento colposo posto in essere da parte dell'assicurato nell'esercizio dell'attività di attestatore di accordi di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di continuità aziendale. Tale estensione di garanzia è prestata per le società indicate nell'allegato di polizza.

**"Comparizione davanti ad un tribunale":** la RC professionale assicura qualsiasi titolare, prestatore, socio o amministratore assicurato che compaia davanti a un tribunale in qualità di testimone o per sostenere un interrogatorio formale in relazione ad una richiesta di risarcimento connessa alle coperture presenti in polizza. I costi di difesa comprenderanno un'indennità giornaliera pari ad € 250,00 per ciascun giorno di comparizione.

**"Spese per il ripristino della reputazione":** Zurich rimborserà le spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

**"Perdita di una persona chiave":** Zurich rimborserà all'ente assicurato le spese per la perdita di una persona chiave avvenuta durante il periodo di assicurazione.

#### Con riferimento alla garanzia: "responsabilità civile professionale del commercialista – ragioniere e perito commerciale". "responsabilità civile professionale del Consulente del lavoro"

**Estensione in caso di cessazione dell'attività:** in caso di cessazione definitiva dell'attività da parte dell'assicurato/contraente, intervenuta durante il periodo di assicurazione, l'assicurato/ contraente e/o i suoi aventi causa hanno diritto all'estensione della garanzia per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate a Zurich ai sensi di polizza successivamente alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti colposi verificatisi prima della cessazione dell'attività e durante il periodo oggetto di copertura ai sensi della presente polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata a fronte del pagamento del premio addizionale indicato in polizza.

**“Funzione di amministratore sindaco o revisore di società o altri enti esterni”**: a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni del DIP, la garanzia RC professionale copre anche i danni patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza di un comportamento colposo posto in essere dall'assicurato nell'esercizio delle funzioni di sindaco o amministratore o dell'attività di controllo, revisore contabile, svolte esclusivamente nei consigli di amministrazione o collegi sindacali o per conto delle società o enti esterni indicati nell'allegato di polizza.

**“Attestatore”**: a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni del DIP, la garanzia RC professionale vale anche per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un comportamento colposo posto in essere da parte dell'assicurato nell'esercizio dell'attività di attestatore di accordi di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di continuità aziendale. Tale estensione di garanzia è prestata per le società indicate nell'allegato di polizza.

**“Mediatore”**: la copertura RC professionale vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di mediazione purchè svolta nei limiti di quanto disposto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 e relativo Decreto Legge n. 69/2013.

**“Comparizione davanti ad un tribunale”**: la RC professionale assicura qualsiasi titolare, prestatore, socio o amministratore assicurato che compaia davanti a un tribunale in qualità di testimone o per sostenere un interrogatorio formale in relazione ad una richiesta di risarcimento connessa alle coperture presenti in polizza. I costi di difesa comprenderanno un'indennità giornaliera pari ad € 250,00 per ciascun giorno di comparizione.

**“Spese per il ripristino della reputazione”**: Zurich rimborserà le spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

Con riferimento alla garanzia: “amministratore di stabili condominiali” e “responsabilità civile professionale delle professioni non normate”

**“Estensione in caso di cessazione dell'attività”**: in caso di cessazione definitiva dell'attività da parte dell'assicurato/contraente, intervenuta durante il periodo di assicurazione, l'assicurato/contraente e/o i suoi aventi causa hanno diritto all'estensione della garanzia per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate a Zurich ai sensi di polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti colposi verificatisi prima della cessazione dell'attività e durante il periodo oggetto di copertura ai sensi della presente polizza. La presente estensione di garanzia è prestata a fronte del pagamento del premio addizionale indicato in polizza.

Con riferimento alla garanzia: “responsabilità civile professionale del commercialista – ragioniere e perito commerciale”, “responsabilità civile professionale del Consulente del lavoro”

**“Visto di conformità”**: la copertura RC professionale vale per i danni patrimoniali causati ai contribuenti nello svolgimento delle seguenti attività: (i) assistenza fiscale, ad eccezione del rilascio di visto di conformità relativo a dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità di cui al decreto ministeriale 164/1999; (ii) certificazione dei rimborsi e compensazione dei crediti IVA; (iii) compensazione dei crediti IRPEF, IRES, IRAP.



## Che cosa NON è assicurato?

Con riferimento alla garanzia “incendio e danni alla proprietà” (fabbricato, contenuto e garanzie di base)

- Il valore dell'area su cui insiste il fabbricato.
- I veicoli a motore, natanti e loro parti.
- Limitatamente all'evento fulmine, i danni ad apparecchi elettrici ed elettronici.
- Limitatamente agli eventi scoppio, esplosione, implosione e caduta di aeromobili, i danni derivanti da ordigni esplosivi.
- Limitatamente ai fenomeni elettrici anche derivanti da azione di correnti o scariche, sono esclusi i danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione.
- Limitatamente all'evento acqua condotta, sono escluse le spese per la ricerca della rottura delle tubazioni e della sua riparazione.
- Enti detenuti in leasing.
- Con riferimento agli “atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati” : i fatti causati da: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; (ii) qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; (iii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Con riferimento alla garanzia “incendio e danni alla proprietà” (estensioni)

- Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi e/o locatari”: i danni (i) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; (ii) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati “terzi”: (iii) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; (iv) quando l'assicurato non sia una persona fisica,

il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (v) quando l'assicurato non sia una persona fisica, le società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

- Con riferimento alla garanzia "Rottura lastre": i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.
- Con riferimento alla garanzia "Spese di ricerca e ripristino": le spese relative alla ricerca e riparazione di: (i) tubazioni interrato e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato; (ii) pannelli radianti.

Con riferimento alla garanzia "incendio e danni alla proprietà" (garanzia opzionale Elettronica con premio aggiuntivo) sono esclusi

- I costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista a smagnetizzazione.
- I programmi applicativi e/o personalizzati.
- I danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato.
- I danni a tubi, valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce.
- I danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità dei beni assicurati.

Con riferimento alla garanzia "Furto" (garanzia base) sono esclusi

- Il contenuto dei contenitori di sicurezza.
- I preziosi e i valori, effetti personali dell'assicurato e dei dipendenti.
- I danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non si è consumato.
- Il furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuamente per più di 8 giorni per i valori e per più di 45 giorni per il contenuto.
- I danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio"

- I danni provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico.
- I muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a due metri.
- I danni da furto.
- I danni conseguenti da mancato uso dei veicoli.
- I danni alle cose che si trovano nei veicoli stessi.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile professionale dell'avvocato"

- L'estensione di garanzia della responsabilità in solido non si intende prestata in relazione alle garanzie aggiuntive "funzioni di amministratore, sindaco o revisore di società o altri enti esterni", "attestatore" e "visto di conformità".
- La garanzia aggiuntiva "visto di conformità" esclude le sanzioni pecuniarie inflitte personalmente all'assicurato e, inoltre, non vale per l'attività di certificazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile professionale del commercialista – ragioniere e perito commerciale", "responsabilità civile professionale del Consulente del lavoro"

- La garanzia aggiuntiva "visto di conformità" esclude le sanzioni pecuniarie inflitte personalmente all'assicurato e, inoltre, non vale per l'attività di certificazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Con riferimento alla garanzia "Tutela legale" sono escluse

- Multe e ammende.
- Violazioni di norme in materia fiscale/tributaria.

Con riferimento alla garanzia "Assistenza"

- Con riferimento alla garanzia "Invio di un idraulico in caso di emergenza": (i) i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubari mobili; (ii) i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; (iii) l'interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato; (iv) tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari; (v) i sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
- Con riferimento alla garanzia "Invio di un elettricista in caso di emergenza": (i) i sinistri dovuti a corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato; (ii) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; (iii) i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.



## Ci sono limiti di copertura?

Periodi di carenza,  
limitazioni,  
esclusioni  
e rivalse valide per  
tutte le garanzie

### Con riferimento alla garanzia "incendio e danni alla proprietà"

- La garanzia assicura le recinzioni fisse e cancelli anche automatici; dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separati a condizione che non siano situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza.
- Limitatamente all'evento acqua condotta, sono esclusi i danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato.
- Per "Valore a nuovo" si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area); (ii) per il "contenuto", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso e qualità.
- Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato: (i) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili; (ii) sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali e nel rimanente terzo non vi sia presenza di depositi di infiammabili, discoteche, night e simili.
- Con riferimento agli "atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati" sono esclusi i danni: (i) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi autorità; (ii) da furto e rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di furto, tentato furto e/o rapina.
- Con riferimento ai danni da "uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e Cose da essi trasportate": sono esclusi (i) i danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; (ii) i danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne; (iii) i danni provocati da accumulo esterno di acqua; (iv) i danni provocati dall'acqua agli enti assicurati posti in locali interrati e seminterrati collocati ad altezza inferiore a 12 centimetri dal suolo.
- Con riferimento al "sovraccarico di neve", la garanzia è operativa a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 febbraio 1982 – Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982 e successive modifiche – nonché eventuali disposizioni locali).
- Con riferimento alla garanzia "Rottura di lastre" sono esclusi i danni: (i) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; (ii) i danni provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi; (iii) i danni da furto e tentato furto.
- Con riferimento alla garanzia "Elettronica - Rischio statico e impiego mobile" sono esclusi i danni: (i) da eventi previsti nei capitoli "Incendio" e "Furto"; (ii) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; (iii) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; (iv) per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; (v) per mancata o inadeguata manutenzione.
- La garanzia "Anticipo indennizzi" opera a condizione che: (i) l'assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza; (ii) l'assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro; (iii) l'assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non siano stati causati con dolo del contraente o dell'assicurato stesso; (iv) non ricorrano le condizioni previste dalla voce "Esagerazione dolosa del danno" di cui alla sezione "In Caso di sinistro" Incendio/Furto; (v) il presumibile Indennizzo sia superiore a quanto stabilito in polizza; (vi) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.
- La garanzia "Buona fede" opera a condizione che le inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il contraente/assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

### Con riferimento alla garanzia "furto"

- L'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati in polizza, abbia violato i contenitori ove i valori sono riposti mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.
- con riferimento al furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli, la garanzia

opera a condizione che tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui all'articolo "Mezzi di chiusura", ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi.

- Con riferimento al furto commesso in modo clandestino, la garanzia opera a condizione che l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
- con riferimento al furto commesso dagli addetti ai lavori di pulizie, la garanzia opera a condizione che l'assicurato denunci l'infedeltà del collaboratore all'Autorità competente ed esibisca copia di tale denuncia vistata dall'Autorità a Zurich.
- Con riferimento al furto commesso quando le vetrine fisse e le porte vetrate rimangono protette dal solo vetro fisso, opera a condizione che esse siano efficacemente chiuse.
- Con riferimento al furto commesso dai dipendenti fuori dalle ore di lavoro, la garanzia opera a condizione che: (i) l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza; (ii) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle in cui il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- Con riferimento al furto con destrezza, la garanzia opera a condizione che l'evento sia constatato nella stessa giornata e denunciato entro le 24 ore successive.
- Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità.
- La garanzia è operante a condizione che: (i) le pareti ed i solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura; (ii) i mezzi posti a chiusura ed a protezione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, e quant'altro di inerente) delle aperture dell'ufficio o Studio professionale siano almeno quelli usualmente installati negli uffici o studi professionali privati.
- Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore a quanto stabilito in polizza, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'assicurato e previa adesione di Zurich, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente premio dovuto.
- Il contraente/assicurato dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto: (i) che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a norma del Comitato Elettrotecnico Italiano - CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.; (ii) che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone; (iii) che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'I.M.Q., che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria; (iv) che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinar l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- La garanzia "Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione" opera a condizione che il fabbricato sia protetto come da caratteristiche evidenziate in polizza.
- Con riferimento alla garanzia Portavalori e strumenti professionali, relativamente al trasporto dei "valori" sono condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia che la persona che effettua il trasporto abbia i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto dei valori assicurati.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio"

- Limitatamente al rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività, la garanzia opera a secondo rischio, e cioè per eccedenza rispetto al massimale dell'altra assicurazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione.

Con riferimento alla garanzia "amministratore di stabili condominiali" e "responsabilità civile professionale delle professioni non normate"

- I Danni derivanti dall'attività di Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer.

In aggiunta a quanto indicato nelle tabelle sotto, si precisa che si applicano altresì gli importi e le condizioni indicati in polizza e nella scheda di polizza in relazione a franchigie, scoperti, sottolimiti e massimali.

<b>Garanzia "Incendio e danni alla proprietà"</b>	<b>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "incendio e danni alla proprietà", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</b>		
	<b>Garanzia</b>	<b>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</b>	<b>Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</b>
	Valori	-	10% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro
	Azione di correnti, scariche, od altri fenomeni elettrici di qualunque causa	100 euro	2.500 euro per ogni anno assicurativo
	Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni	-	150 euro per sinistro con massimo del 70% della somma assicurata
	Atti vandalici	250 euro	-
	Insegne, vetri e cristalli	-	1.500 euro per sinistro con massimo del 70% della somma assicurata
	Sovraccarico di neve	10% e minimo di 500 euro	25.000 euro per ogni anno assicurativo
	Uragani, bufere, tempeste	250 euro	70% della somma assicurata
	Ricorso terzi e/o locatari	-	10% del massimale stesso
	Rottura lastre	-	1.500 euro per sinistro
	Spese di demolizione e sgombero	-	10% dell'indennizzo liquidabile
	Spese di demolizione e sgombero – inferiori a 2.500 euro	-	250 euro
	Spese di ricerca e ripristino	150 euro	1.500 euro per anno assicurativo
	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidabile e con il massimo di 10.000 euro
	Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione	150 euro	5.000 euro per anno assicurativo
	Elettronica – Rischio statico e impiego mobile	-	30% della somma assicurata
	Supporti di dati – Maggiori costi	-	10% della somma assicurata
	Rischio statico	250 euro	-
Impiego mobile	250 euro	10% dell'importo di ogni sinistro	
<b>Garanzia "Furto"</b>	<b>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</b>		
	<b>Garanzia</b>	<b>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</b>	<b>Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</b>
	Valori inerenti l'attività	-	1.000 euro per sinistro
	Rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno	10%	-
	Valori di proprietà dei dipendenti e valori ed effetti personali	-	10% della somma assicurata per il "Contenuto" e fino ad un massimo di 1.000 euro
Guasti ed atti vandalici	-	20% della somma assicurata per il contenuto	

	<b>Garanzia</b>	<b>Franchigia/Scoperto</b> (per ciascun sinistro)	<b>Limiti di indennizzo</b> specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Furto commesso dagli addetti ai lavori di pulizia	-	1.000 euro per sinistro
	Furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti	-	10% della somma assicurata per il contenuto
	Furto con destrezza	-	1.000 euro per ogni sinistro
	Spese documentate	-	250 euro per sinistro
	Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione	150 euro	5.000 euro per singolo oggetto
	Mezzi di chiusura – se aperture dello studio sono poste a meno di 4 metri	25%	-
	Portavalori e strumenti professionali	10% con il minimo di 250 euro	-
	Impianto d'allarme – se impianto inefficiente anche in modo parziale o non attivato	20%	80%
	Se impianto d'allarme non presenta le caratteristiche dichiarate	30%	70%
	<b>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione per la “responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</b>		
	<b>Garanzia</b>	<b>Franchigia/Scoperto</b> (per ciascun sinistro)	<b>Limite di risarcimento</b>
<b>Garanzia “Responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio”</b>	Danni da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni	100 euro per sinistro	100 euro per sinistro
	Il rischio derivante dall'esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi e/o dei dipendenti, danni arrecati a veicoli di terzi e/o di dipendenti in uno spazio privato dello studio	100 euro per ogni veicolo	
	Danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di polizza	-	250.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
	<b>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “RC professionale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</b>		
	<b>Garanzia</b>	<b>Franchigia/Scoperto</b> (per ciascun sinistro)	<b>Limiti di indennizzo</b> specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
<b>Garanzia “RC professionale dell'avvocato”</b>	Comparizione davanti ad un tribunale	-	250 euro per ciascun giorno di comparizione
	Spese per il ripristino della reputazione	-	50.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione
	Perdita di una persona chiave	-	50.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione

<b>Garanzia “RC professionale del commercialista – ragioniere e perito commerciale e del consulente del lavoro”</b>	<b>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “RC professionale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</b>		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
	Comparizione davanti ad un tribunale	-	250 euro per ciascun giorno di comparizione
Spese per il ripristino della reputazione	-	50.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione	
<b>Garanzia “Tutela legale”</b>	<b>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “tutela legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</b>		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
	Difesa penale – spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio (serve maggior riferimento al punto di polizza)	-	2.500 euro per sinistro
Vertenze di forniture o prestazioni	-	5.000 euro per ogni denuncia	
<b>Garanzia assistenza</b>	<b>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</b>		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limite di risarcimento
	Invio di un idraulico	-	150 euro per sinistro
	Invio di un elettricista	-	150 euro per sinistro
	Invio di un fabbro	-	150 euro per sinistro
	Invio di un serrandista	-	150 euro per sinistro
	Invio di un sorvegliante	-	72 ore
Trasloco arredamenti	-	1.000 euro per sinistro e per anno	



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia sinistro

Deve denunciare il sinistro alla Compagnia o all'intermediario assicurativo di riferimento entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

La denuncia deve essere fatta per iscritto mediante la compilazione dell'apposito “modulo di denuncia di sinistro” allegato alla polizza.

Il modulo può essere:

- consegnato personalmente all'intermediario assicurativo;
- inviato tramite raccomandata a Zurich o all'intermediario assicurativo;
- inviato tramite fax a Zurich o all'intermediario assicurativo.

La mancata comunicazione nei termini e nelle modalità indicate può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

#### Assistenza diretta da parte di altre imprese

Per le prestazioni di assistenza, la struttura organizzativa provvede all'invio dell'artigiano (idraulico, elettricista, ecc.) richiesto dalla tipologia di intervento da effettuare.

#### Gestione da parte di altre imprese

Per la gestione e liquidazione di sinistri relativi alla garanzia “assistenza” Zurich si avvale di MAPFRE ASISTENCIA.

	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p><b>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.</b></p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p><b>Pagamento del sinistro</b></p> <p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Zurich entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo salvo che sia fatta opposizione, o dal passaggio in giudicato della sentenza.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "tutela legale", Zurich ha scelto di affidare la gestione dei sinistri a Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	In caso di rinnovo, lei è tenuto a pagare il nuovo premio entro e non oltre 15 giorni successivi alla scadenza del contratto.
<b>Rimborso</b>	Solo in caso di esercizio del recesso da parte della Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, lei ha diritto al rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto, al netto dell'imposta.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a coloro i quali esercitano alternativamente una delle seguenti attività:

- (i) avvocato;
- (ii) commercialista e/o ragioniere o perito commerciale;
- (iii) consulente del lavoro;
- (iv) amministratore di stabili condominiali;

in forma individuale o associata, regolarmente abilitati ed iscritti all'albo professionale, nonché a coloro che esercitano servizi di natura professionale non normati, in forma individuale o associata e che intendano coprirsi dai rischi di RC professionale e della conduzione dello studio o ufficio, dai danni materiali alla proprietà (i.e. fabbricato e/o contenuto degli studi e uffici) anche in caso di incendio, furto.



### Quali costi devo sostenere?

#### - Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,73%, calcolato sul premio lordo.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia</b> <b>Ufficio Gestione Reclami</b> <b>Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano</b> <b>Fax numero: 02.2662.2243</b> <b>E-mail: reclami@zurich.it</b> <b>PEC: reclami@pec.zurich.it</b></p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito <b>www.zurich.it</b> nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</li><li>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.</li></ul> <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>IVASS</b> <b>Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma</b> <b>Fax 06.42133206</b> <b>Pec: ivass@pec.ivass.it</b> <b>Info su: www.ivass.it</b></p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <b>www.zurich.it</b>.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, <a href="http://www.centralbank.ie">www.centralbank.ie</a>). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.**